

APPROVATO IL DL N. 162 DEL 2022 “DECRETO RAVE”: UN OBBROBRIO GIURIDICO, INUTILE E DANNOSO

Sorda alle proteste delle opposizioni e agli appelli dei giuristi, la maggioranza approva il c.d. decreto rave. Un provvedimento, primo decreto del governo Meloni, che affronta ben quattro argomenti differenti tra loro: introduce un nuovo reato contro i rave; regola l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi; abolisce l’obbligo vaccinale per i medici, reintegra i medici non vaccinati e sospende le multe per i no vax; infine rinvia la riforma Cartabia.

Abbiamo chiesto che questo decreto **venisse ritirato** ma il centrodestra, preda di un’ondata di populismo penale e della volontà di sventolare una norma bandiera, ha preferito tirare dritto, bocciando tra l’altro tutti gli emendamenti presentati alla Camera dal Pd-Idp.

Ci siamo trovati davanti ad un muro. E il risultato è **un vero e proprio obbrobrio giuridico, una macedonia con frutti avariati**.

Abbiamo posto la **questione pregiudiziale** di costituzionalità, perché come ha evidenziato **Federico Gianassi, capogruppo PD-IDP in commissione Giustizia, nel suo intervento** alla Camera: “Non c’è oggettivamente necessità e urgenza nell’intervenire, anche perché la norma previgente aveva dimostrato di essere idonea a fronteggiare quelle situazioni di difficoltà. Anche per la parte relativa alle norme sul COVID, c’è una scelta politica, identitaria (...), ma anche qui non ricorrono oggettive esigenze di necessità e urgenza. Inoltre, la Corte costituzionale è intervenuta per dire che (...) non è legittimo costituzionalmente l’esercizio del potere di decretazione d’urgenza, se il decreto tocca più e diverse materie, che non sono tra loro inscindibilmente o funzionalmente collegate. (...) Credo che nessuno di noi possa in quest’Aula intervenire per sostenere che c’è un’omogeneità tra queste materie, almeno che non si voglia intervenire per coprirsi di ridicolo”.

Questo decreto, come sottolineato da **Alessandro Zan (PD-IDP), dell’Ufficio di Presidenza della commissione Giustizia, nella dichiarazione di voto sulla fiducia**, “farà male al nostro Paese perché non risolverà nulla e complicherà ulteriormente le cose. (...). Il provvedimento, sotto il profilo politico, è un manifesto di propaganda della destra, non solo per la concezione repressiva e securitaria dell’uso della

sanzione penale, peraltro con pene sproporzionate, ma anche perché abolisce l'obbligo vaccinale per i medici. Così, come primo atto, il governo ha strizzato l'occhio alle frange più estremiste della società. Ricordo che nei passati due anni di pandemia, mentre il Paese affrontava una delle sfide più tragiche della sua storia, i no-vax scendevano in piazza contro gli strumenti che hanno salvato tantissime vite umane, contro quegli sforzi, quei sacrifici e quella solidarietà che ci rendono orgogliosi di essere italiani”.

In Aula abbiamo usato tutti i mezzi a disposizione per cercare di non far passare la conversione in legge di questo decreto. Abbiamo presentato 69 ordini del giorno, con oltre quaranta iscritti a parlare in dichiarazione di voto, due sedute fiume durate l'intera notte, una con gli interventi sugli odg e l'altra con gli interventi in dichiarazione di voto, abbiamo cercato di spiegare in tutti i modi i molteplici motivi della nostra contrarietà ma la maggioranza non ha voluto sentire ragioni, approvando infine il testo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali [AS 274](#)” (approvato dal Senato) [AC 705](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

I [comunicati](#) del Gruppo PD-IDP sul decreto.

[La pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo PD-IDP.](#)

CONTRO I RAVE (ART. 5)

Per contrastare il fenomeno dei rave, il testo introduce nel codice penale (articolo 633-*bis*) il nuovo reato di “**Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica**”. Viene punito con la reclusione da 3 a 6 anni (e con una multa fino a 10mila euro) chiunque organizzi l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di **realizzare un raduno musicale** o avente altro scopo di intrattenimento.

L'articolo 5, così come modificato al Senato, stabilisce che:

- il reato è collocato tra quelli **contro il patrimonio** (non più tra quelli contro l'incolumità pubblica);
- si punisce l'**invasione** quando ne derivi un concreto **pericolo** per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica **a causa** della inosservanza delle norme in materia di **sostanze stupefacenti**, o in materia di **sicurezza**, o di **igiene** degli spettacoli, **anche in ragione del numero dei partecipanti** o dello stato dei luoghi;
- il **pericolo** per la salute e l'incolumità pubblica viene **ancorato** alla violazione delle leggi sulle sostanze **stupefacenti**, o a quelle di **sicurezza** e igiene degli spettacoli.

L'impianto **sanzionatorio** prevede: reclusione **da tre a sei anni**, e la multa da 1.000 a 10.000 euro. Possibili quindi anche le **intercettazioni**.

Viene **esclusa** la punibilità dei **partecipanti** (sanzionabili però con l'art. 633 che punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto).

Si prevede la **confisca dei beni**: il nuovo articolo 633-*bis* c.p. prevede che venga sempre ordinata la **confisca delle cose** che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

LA POSIZIONE DEL PD-IDP

- La norma è **pericolosa** perché, nonostante le modifiche al Senato, permangono margini di incertezza riguardo il suo effettivo ambito di applicazione.
- È **irragionevole** perché, rispetto a fattispecie analoghe, punisce con pene sproporzionate.
- È **inutile** perché, nel nostro ordinamento, già esistono norme che intervengono a tutela della proprietà privata in caso di *rave party*, come si è visto nel caso di Modena.
- Dimostra, purtroppo, la **tentazione autoritaria** e panpenalistica di questo governo.

ACCESSO AI BENEFICI PER CHI HA COMMESSO REATI OSTATIVI (ARTT. 1-4)

Questi articoli si occupano del tema della concessione o meno dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia, e **riprendono quasi interamente il testo unificato** approvato dalla Camera dei deputati la scorsa legislatura. Resta un buon testo, purtroppo **peggiorato dalle modifiche** approvate al Senato.

Infatti con gli emendamenti al Senato:

- vengono **esclusi** dall'elenco dei reati ostativi i **delitti contro la pubblica amministrazione**;
- **la decisione se concedere o meno a boss mafiosi misure alternative** alla detenzione non spetterà più al Tribunale di sorveglianza, bensì al **magistrato di sorveglianza**. Ossia a decidere sarà una persona da sola, esposta quindi a maggiori pressioni e minacce.

L'articolo 1 interviene sull'ordinamento penitenziario in tema di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, legge sull'ordinamento penitenziario). A tal fine l'articolo:

- estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da **nesso teleologico** con tali reati;
- trasforma **da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità** ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti condizioni;
- sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una **nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari** e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti e internati che non collaborano con la giustizia;
- prevede **l'ampliamento delle fonti di conoscenza** cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere.

L'articolo 2 prevede **l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare** (almeno 30 anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo, in luogo dei precedenti 26) **per l'accesso** alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché **l'allungamento della durata della libertà vigilata** (10 anni, anziché 5) in caso di condanna all'ergastolo.

L'articolo 3 prevede una **disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti** per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.

L'articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali **la Guardia di finanza** ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi **tutti i detenuti** ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. **41-bis** dell'Ordinamento Penitenziario.

Il tema del mancato accesso ai benefici penitenziari per coloro che sono stati condannati per reati ostativi è stato oggetto di **intervento da parte della Corte costituzionale** che ha indirizzato al legislatore un **monito** a provvedere.

L'8 novembre 2022, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice *a quo*, proprio a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

Con [l'ordinanza n. 97 del 2021](#), la **Corte costituzionale** ha sottolineato **l'incompatibilità con la Costituzione** delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però **al legislatore il compito** di operare scelte di **politica criminale**.

LA POSIZIONE DEL PD-IDP

- La norma **amplia il catalogo delle ostatività** attraverso parametri suscettibili di ampia interpretazione.
- Rispetto all'onere di allegazione richiesto al detenuto per l'accesso ai benefici, rischia di essere una ***probatio quasi diabolica***: i requisiti richiesti sono molteplici e piuttosto sfumati nella loro definizione.
- Particolarmente **improbabile sarà l'onere di allegazione di fatti futuri**, richiesta per scongiurare il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
- Viene chiesto il **parere presso i tribunali del capoluogo** che hanno deciso nel merito, scelta discutibile, trattandosi di organi inquirenti che hanno esercitato l'azione penale in un **contesto temporale di molto antecedente e del tutto diverso** rispetto a quello nel quale il detenuto chiede il beneficio.
- Sulla competenza a decidere, se decide il **magistrato di sorveglianza c'è il rischio che sia isolato** in una scelta difficile
- Rispetto alla liberazione condizionale e la libertà vigilata, c'è **un eccessivo aumento** da 26 a 30 anni per la liberazione condizionale e da 5 a 10 anni per la libertà vigilata.

RINVIO DELLA RIFORMA CARTABIA (ART. 5-BIS E SEGUENTI E ART. 6)

L'articolo 6 **rinvia** dal 1° novembre 2022 **al 30 dicembre 2022** l'entrata in vigore della **riforma Cartabia** ([d.lgs n. 150 del 2022](#)), sul processo penale. Vengono inoltre approvate **modifiche alla disciplina transitoria** prevista dall'art. 85 della stessa riforma.

Come è stato sottolineato anche da numerosi giuristi, il rinvio di tutta la riforma non era affatto necessario. Si poteva prevedere un rinvio parziale. Oppure immaginare di approvare delle norme transitorie, come poi di fatto è avvenuto durante l'esame del Senato. Il governo, infatti, ha inserito nel decreto **gli articoli dal 5-bis fino al 5-terdecies**, i quali modificano alcune **norme transitorie** contenute nella riforma, nel tentativo di chiarire dubbi interpretativi inerenti all'entrata in vigore della riforma stessa.

A questi si aggiunge un ulteriore articolo, il **5-quaterdecies**, il quale riguarda le società sportive e la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2025 alcune disposizioni straordinarie stabilite durante il lockdown nel decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).

In sintesi:

l'articolo 5-bis apporta modifiche alla disciplina transitoria in materia di modifica del regime di **procedibilità di alcuni reati**;

l'articolo 5-ter stabilisce che il limite temporale per la **costituzione di parte civile** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della riforma non operi per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;

l'articolo 5-quater disciplina le diverse **modalità di deposito degli atti processuali**, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica;

l'articolo 5-quinquies è volto a consentire l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (**PEC**) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le scansioni temporali indicate dalla riforma;

l'articolo 5-sexies introduce nella riforma un nuovo articolo (art. 88-bis) recante la disciplina transitoria in materia di **indagini preliminari per i procedimenti pendenti** alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo;

l'articolo 5-septies precisa che le modifiche apportate dalla riforma con riguardo **all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere** relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022;

l'articolo 5-octies chiarisce le tempistiche circa l'operatività della disciplina inerente **l'udienza predibattimentale** rispetto ai procedimenti penali per cui, alla data di entrata in vigore della riforma, sia già stato emesso il decreto di citazione a giudizio;

l'articolo 5-novies dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della **giustizia riparativa** nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia **differita di sei mesi** rispetto all'entrata in vigore della riforma;

l'articolo 5-decies specifica che i cambiamenti apportati dalla riforma riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere - nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento - la **rinnovazione degli esami già svolti** salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, **non si applichino** quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023;

l'articolo 5-undecies interviene sulla **decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di videoregistrazione** dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno) dall'entrata in vigore della riforma;

l'articolo 5-duodecies è volto a stabilire le modalità di transizione dal precedente **regime di impugnazione** a quello disciplinato nel decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della riforma del processo penale;

l'articolo 5-terdecies reca l'inserimento nel decreto legislativo n.150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, di una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle **sanzioni sostitutive** (previste dalla disciplina previgente alla riforma medesima) e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le **disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale** nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale (30 dicembre 2022);

l'articolo 5-quaterdecies introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede che fino al 31 dicembre 2025 **le controversie** aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla **ammissione ai campionati professionistici** e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere **trattate attraverso la disciplina speciale** dettata durante il periodo **dell'emergenza epidemiologica**.

LA POSIZIONE DEL PD-IDP

- Il rinvio di due mesi della riforma ha già prodotto danni ingenti al nostro sistema processuale penale. Molti avvocati, infatti, hanno chiesto il rinvio dei procedimenti in corso, in attesa che la riforma entri in vigore. Questo sta causando una paralisi dei procedimenti penali e un accumulo di ritardi.
- Bisognava, invece, predisporre norme transitorie per l'entrata in vigore della riforma Cartabia (cosa che il governo ha fatto successivamente, emendando il decreto), in modo da evitare il rinvio *tout court* dell'entrata in vigore della riforma. È stato fatto quindi un grave errore, che sta producendo guasti rilevanti sull'efficienza della giustizia.

REINTEGRO DEI MEDICI NO VAX E RINVIO DELLE MULTE (ART. 7)

L'articolo 7 stabilisce che le norme transitorie **sull'obbligo di vaccinazione** contro il covid per i **lavoratori** che operano nei **settori sanitario**, sociosanitario e socioassistenziale **non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022** (sarebbe comunque terminato il 31 dicembre 2022).

Termina, quindi, **con due mesi d'anticipo l'obbligo vaccinale** per i medici e si dispone il reintegro dei medici no vax sospesi. Il comma 1-*bis*, inserito al Senato, stabilisce inoltre la **sospensione delle sanzioni** pecuniarie ai no vax fino al 30 giugno 2023.

Di fatto è una sorta di **amnistia sanitaria**. Ed è uno schiaffo ai tanti medici che hanno rispettato l'obbligo vaccinale.

Molte Regioni hanno espresso contrarietà al reintegro dei medici no-vax.

L'articolo 7, comma 1-*ter*, **proroga l'attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale** fino al 30 giugno 2023 (era previsto terminasse il 31 dicembre 2022).

L'articolo 7-*ter*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede **l'abolizione del green pass** negli ultimi luoghi dov'era ancora obbligatorio (ad es. per i familiari di pazienti RSA).

L'articolo 7-*quater*, introdotto durante l'esame del Senato, modifica la disciplina dell'isolamento (**non servirà più il tampone negativo per uscire dall'isolamento**) e dell'autosorveglianza.

LA POSIZIONE DEL PD-IDP

- La norma è un **condono sanitario** per coloro che non avevano rispettato l'obbligo di vaccinarsi. Quasi 2 milioni di sanzioni rinviate.
- Il reintegro dei medici no-vax sospesi è uno **schiaffo in faccia a tutti quei medici e infermieri** che nel 2021 chiedevano di non essere chiamati eroi, ma pretendevano fatti concreti per tutelare la loro salute.
- Sono scelte che **strizzano l'occhio alle piazze no-vax**.
- È un provvedimento **privo di qualsiasi argomento scientifico** e organizzativo.
- Il governo da un lato vara regole severe per i *rave party* e dall'altro **liscia il pelo a quelli che le regole non le hanno rispettate**, a scapito dell'intera comunità.